

LAVORO

WOSR

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

N° 8479/08 R.G.
N° WOSR CRON.

ASSEGNATA A SENTENZA
IL 21.9.08

Il Giudice di Milano d.ssa Eleonora Porcelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 8479 R.G. 2008 promossa da

[redacted] e **[redacted]**, s.r.l., col proc. dom. avv. Davide Goetz, via Leopardi n. 5,
Milano

-ricorrente-

contro

Direzione Provinciale del Lavoro di Milano, con la d.ssa **[redacted]**, via M. Macchi
n. 11, Milano

-convenuta-

Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e impugnazione licenziamento

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 20-11-08, **[redacted]**, Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante della **[redacted]**, e la **[redacted]** s.r.l. hanno convenuto in giudizio la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano per sentir revocare, annullare o dichiarare nulla o inefficace l'ordinanza ingiunzione n. 579/08, emessa dalla convenuta in data 23-10-08, così come ogni altro atto presupposto, connesso o dipendente.

Premesso che con la suddetta ordinanza, preceduta dal verbale ispettivo notificato in data 30-5-08, e' stato ingiunto il pagamento, a favore della Direzione Provinciale del Lavoro, dell'importo di € 6.912,62, a titolo di sanzioni amministrative, l'opponente ha dedotto l'infondatezza nel merito degli addebiti oggetto della ordinanza.

Costituendosi ritualmente in giudizio, la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto, e ha domandato la conferma dell'ordinanza opposta.

Ammessa ed espletata la prova testimoniale dedotta, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, del cui dispositivo ha dato lettura in udienza.

Motivi della decisione.

L'opposizione e' infondata e deve essere rigettata.

Le pretese azionate nell'ordinanza oggetto del presente giudizio trovano fondamento nella pretesa riqualificazione come lavoratori subordinati di sette collaboratori a progetto.

In particolare le violazioni di legge riportate nell'ordinanza sono emerse a seguito di accertamenti amministrativi conclusi con il verbale di accertamento del 30-5-08.

In base ai principi generali sulla ripartizione dell'onere della prova tra le parti, spettava alla Direzione Provinciale del Lavoro, attore sostanziale nel giudizio di opposizione, di fronte alle contestazioni avversarie, fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa.

L'art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 prevede che "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'art. 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto."

Ora per mancata individuazione del progetto si deve intendere sia la mancata indicazione formale del contenuto del progetto o programma nel contratto sia la mancanza, in concreto, di questi ultimi, per mancata corrispondenza dell'attività di fatto svolta a quanto previsto nel contratto.

Dall'istruttoria svolta e' emersa l'utilizzazione dei collaboratori a progetto in attività estranee rispetto al progetto medesimo.

Procedendo all'esame dei singoli lavoratori presi in considerazione nell'ordinanza ingiunzione, [REDACTED] ha sottoscritto, in data 16-11-06, un contratto a progetto della durata di 12 mesi, avente per oggetto lo "Studio e sviluppo strategia di comunicazione sui media offline per il cliente [REDACTED] per l'anno 2007. Copy analysis dei suoi concorrenti e mappa di posizionamento di comunicazione. Realizzazione attività di comunicazione offline per l'anno 2007", ed avente come obiettivo la "Realizzazione del progetto individuato nei timing stabiliti con il cliente."

In contrasto con il progetto così delineato, la stessa [REDACTED], escussa come teste, ha dichiarato: "...il primo anno ho lavorato per [REDACTED] e ho iniziato a lavorare per [REDACTED]. E' capitato che abbia seguito qualche piccola campagna e qualche attività per qualche piccolo cliente."

Quindi già in pendenza del contratto a progetto esaminato in sede ispettiva la [REDACTED] si e' occupata di [REDACTED], cliente del tutto estraneo al progetto, per cui nessun rilievo può assumere il fatto che la lavoratrice abbia poi stipulato un secondo contratto a progetto, che riguardava appunto tale cliente.

Si aggiunga che, interrogata in sede ispettiva, la lavoratrice aveva dichiarato: "Gestisco insieme al mio supervisor i progetti commissionati dai clienti. Alcuni clienti li seguo con più"

assiduita' ma in generale sono informata e seguo tutti i clienti che vengono affidati alla nostra coppia. Rispetto al progetto iniziale, con lo svilupparmi della mia professionalita' ed autonomia si e' estesa anche la mia operativita' ad altri clienti."

Del resto anche i testi [redacted] e [redacted] indicati dagli opposenti, hanno confermato le suddette circostanze: il primo ha riferito che la [redacted] "ha gestito i clienti [redacted] e [redacted]", senza ulteriori specificazioni, e non ha escluso che la stessa "abbia in qualche occasione aiutato dei colleghi impegnati in altri progetti"; il secondo ha indicato [redacted] come cliente di cui si occupava la [redacted] anche se ha aggiunto di non esserne sicuro.

[redacted] ha sottoscritto un primo contratto a progetto con decorrenza dal 9-1-06 e durata di dodici mesi, avente per oggetto la "Organizzazione, realizzazione di esecutivi e supervisione dei progetti di stampa legati alle campagne di comunicazione dei clienti [redacted] e [redacted]", ed un secondo contratto di collaborazione coordinata e continuativa, dal 9-1-07 al 8-1-08, avente analogo progetto, riferito al 2007 ed al cliente [redacted].

Il teste [redacted] ha riferito che il [redacted] si occupava di piu' clienti.

Il teste [redacted] ha riferito in generale che il [redacted] aveva lavorato per i piu' importanti clienti di [redacted], cioe' [redacted], [redacted] e [redacted], senza specificare che cio' e' avvenuto in alcuni periodo soltanto e non indistintamente durante tutto il rapporto.

Il lavoratore, escusso come teste, ha affermato: "All'occorrenza, se vedevo che l'agenzia aveva bisogno, seguivo i progetti relativi ad altri clienti...".

Anche in sede di visita ispettiva, e quindi in epoca piu' vicina ai fatti oggetto di causa, il [redacted] aveva dichiarato: "in realta', essendo l'unico esecutivista della soc. [redacted], faccio il mio lavoro per tutti i clienti".

[redacted] ha stipulato un contratto con decorrenza dal 8-1-07 e fino al 7-1-08, recante il progetto "Studio dei testi per le campagne di comunicazione offline del cliente [redacted]".

Peraltro il teste [redacted] ha riferito che tale lavoratrice "lavorava su piu' clienti".

La stessa [redacted], escussa come teste, ha dichiarato di essersi occupata di "parecchi clienti, sia gia' acquisiti sia gare: mi occupavo dei clienti che mi venivano indicati": cio' coincide pienamente con le dichiarazioni rese all'ispettore.

[redacted] ha sottoscritto un contratto con decorrenza dal 2-4-07 al 1-4-08, recante il progetto "Studio e sviluppo strategia di comunicazione sui media offline per il cliente [redacted] per l'anno 2007".

In realta' i testi [redacted] e [redacted] hanno dichiarato che tale lavoratrice si occupava del cliente [redacted].

La stessa [redacted], escussa come teste, ha riferito di aver collaborato anche per altri progetti, come del resto aveva affermato anche in sede di indagine ispettiva,

[redacted] ha stipulato un contratto con decorrenza dal 1-5-07 al 30-4-08, recante il progetto " Studio e sviluppo strategia di comunicazione sui media offline per il cliente [redacted] per l'anno 2007 in vista di un riposizionamento per l'anno 2008".

Lo stesso [redacted], escusso come teste, ha affermato che, essendo parte di un team , in caso di necessita' relativa ad un cliente del team egli si occupava anche di clienti diversi da [redacted].

[redacted] ha sottoscritto un contratto con decorrenza dal 15-1-07 al 14-1-08, recante il progetto " Individuare fonti documentali per la ricerca con metodologia semiotica nell'ambito della comunicazione per i clienti [redacted] e [redacted]; approfondire l'approccio semiotico applicato alla comunicazione".

Il teste [redacted] ha dichiarato di aver lavorato con il [redacted] in relazione al cliente [redacted].

Il [redacted], in sede di esame testimoniale, ha dapprima affermato di aver svolto la propria attivita' solo per i clienti [redacted] e [redacted] ma ha subito aggiunto: "Per altri clienti mi sono stati chiesti solo pareri in modo non sistematico".

Al teste sono poi state sottoposte le dichiarazioni che egli aveva reso in data 24-10-07, in particolare nella parte in cui egli aveva riferito: "In concreto sono stato coinvolto anche per altri clienti, nel corso dell'anno, sia nuovi che gia' esistenti ... Orientativamente dall'inizio del contratto mi sono occupato di circa 15 clienti".

Il teste ha spiegato che per "coinvolgimento per altri clienti" intendeva dire che era intervenuto "quando magari c'era un nuovo progetto con clienti vecchi e nuovi, ma non in modo sistematico come invece per i miei clienti "ufficiali".

E' evidente, al di la' di ogni considerazione circa il carattere sistematico o meno dell'attivita', che nel corso del rapporto i [redacted] si e' occupato di clienti diversi da quelli indicati in contratto e, quindi, di attivita' che esulano dal progetto.

Infine [redacted] ha stipulato, a partire dal 9-7-06, due contratti della durata di tre mesi ciascuno, un contratto per sei mesi ed infine, dal 9-1-07, un contratto della durata di 12 mesi. Il primo contratto riguardava il cliente [redacted], il secondo il cliente [redacted], il terzo il cliente [redacted] e l'ultimo il cliente [redacted].

Peraltro i testi [redacted] e [redacted] hanno indicato la [redacted] come cliente di cui la [redacted] si era occupata.

Si aggiunga che la lavoratrice, in sede ispettiva, ha dichiarato di occuparsi di sviluppare i progetti di tutti i clienti affidatili e non solo di quelli indicati nei contratti.

In tutti i casi esaminati, quindi, lo svolgimento di attività estranea al progetto non può essere ritenuta occasionale o meramente eventuale: al contrario, appare evidente che il cliente o i clienti indicati nel progetto erano solo indicativi e di essi il collaboratore si occupava in via prevalente ma non esclusiva, essendo la sua prestazione normalmente utilizzata per le esigenze che via via si presentavano in azienda.

Nel caso di specie, quindi, nel corso del rapporto è stato superato il limite legale rappresentato dal progetto, in quanto l'attività svolta dai lavoratori a progetto si è di fatto risolta in una generica messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore della società committente.

Si è quindi realizzato quanto previsto dall'art. 69 sopra citato, con la conseguenza che il rapporto tra la società opponente e i lavoratori sopra indicati deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall'inizio, come ritenuto in sede di accertamento ispettivo.

Per tutte le considerazioni che precedono l'opposizione proposta non può trovare accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue il criterio della soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,


rigetta l'opposizione;

condanna gli opposenti a rimborsare all'opposta le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00;

fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 24-9-09

il Giudice del lavoro



Deposito nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 15 OTT. 2009

CANCELLIERE CI
D.ssa Francesca Grillo